



Corretti criteri per la liquidazione del danno morale e del danno biologico

Data 03 febbraio 2009
Categoria medicina_legale

Non e' corretta l'abitudine di alcuni Tribunali di valutare il risarcimento per danno morale in quota fissa (generalmente la meta') rispetto al danno fisico. Esso va effettuato in senso satisfattivo e non solo simbolico, tenendo conto dell'effettiva lesione dell'integrita' morale (Cassazione n. 5795/2008)

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, pronunciandosi sul ricorso promosso da un pedone che anni prima era stato investito da un furgone riportando lesioni personali grave entita', ha precisato che il danno morale non sempre va liquidato in misura pari alla meta' di quello biologico.

"Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entita' e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione dell'integrita' morale della persona (art. 2 e 3 della Costituzione in relazione al valore della dignita' anche sociale, ed in correlazione alla salute come valore della identita' biologica e genetica) non puo' essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale e' ingiusto cosi' come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l'integrita' morale valga la meta' di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia, e precisi referenti costituzionali, attenendo alla dignita' della persona umana, e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico".

Con l'occasione la Corte ha altresì precisato i compiti del Consulente medico-legale, che dovra' fornire al Giudice tutti gli elementi utili a stabilire la precisa entita' del risarcimento. All'atto della liquidazione, poi, occorrera' tener conto di tutti i meccanismi che conservino il reale valore del risarcimento:

"Nella valutazione del danno biologico, come lesione della salute, il medico legale deve considerare, con valutazione scientifica, la gravita' del danno, tenendo conto di tutte le componenti fisiche, psichiche, interrelazionali, estetiche, dinamiche e di perdita della capacita' lavorativa generica, avvalendosi eventualmente di elaborati scientifici, e considerando tutte le circostanze dedotte o esaminate in relazione alla stabile invalidita' ed al mutamento delle condizioni biologiche di vita della parte lesa; il giudice, a sua volta, applicando alla caratura del danno biologico le tabelle attuariali vigenti nel tribunale o nella Corte, ovvero le tabelle maggiormente testate a livello nazionale (e tali sono le tabelle milanesi, per comune opinione degli esperti in materia) dovra' liquidare il danno reale ai valori attuali, tenendo conto del momento della liquidazione, ed applicando rivalutazione e interessi ed, compensativi o da ritardo, secondo i noti criteri indicati da questa Corte a SS.UU. civili il 17 febbraio 1995 nella sentenza n. 1712".

DZ-CP
dascienzaprofessione.it